



DANNI DA FAUNA SELVATICA IN TOSCANA: ENTITÀ E DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO, IL LUPO

Paolo Banti


ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA
DILETTANTISTICA E PESCA IN MARE

Presenza del Lupo in Toscana

Individuati 110 branchi
Stimati 530 lupi

(Apollonio 2016)


Anno 2016



Distribuzione indicativa dei branchi di lupo in Toscana



Distribuzione indicativa dei branchi di lupo in Toscana



Eventi di predazione da Lupo


PROVINCIA	ANNO		
	2014	2015	2016
AREZZO	14	30	35
FIRENZE	11	19	12
GROSSETO	164	440	217
LUCCA	13	15	5
MASSA	22	14	13
PISA	11	7	12
PISTOIA	1	1	0
SIENA	45	77	38
LIVORNO	0	12	8
PRATO	0	1	0
TOTALE	281	616	340

Danni da Lupo 2014

Legenda

Danni da lupo indennizzati nel 2014

- 0
- 1 - 56.000 €
- 84.000 - 113.000 €
- 254.000 - 283.000 €




Danni da Lupo 2015

Legenda

Danni da lupo nel 2015

- 450 - 65000 €
- 250.000 - 350.000 €
- 550.000 - 650000 €




Danni da Lupo 2016

Legenda

Danni da lupo 2016



- 0 €
- 1 - 10.000 €
- 10.000 - 50.000 €
- 50.000 - 100.000 €
- 100.000 - 150.000 €
- 300.000 - 350.000 €



Spesa Prevenzioni per Lupo 2013

Legenda


Spese in prevenzione 2013 in €



Spesa Prevenzioni per Lupo 2

Region	Cost (€)
Valle d'Aosta	11872
Piemonte	13802
Liguria	2832
Lombardia	0
Trentino-Alto Adige	4942
Veneto	14471
Friuli-Venezia Giulia	0
Emilia-Romagna	0
Toscana	0
Umbria	0
Marche	0
Lazio	0
Abruzzo	0
Molise	0
Basilicata	0
Puglia	0
Campania	0
Calabria	0
Sicilia	165320
Sardegna	0

Spese in prevenzione 2014 in €




Spesa Prevenzioni per Lupo 2015

Legenda

Spese di prevenzione 2015 in €

- 0 - 5000
- 5.000 - 10.000
- 10.000 - 15.000
- 15.000 - 20.000
- 20.000 - 25.000
- 25.000 - 30.000
- 30.000 - 35.000
- 35.000 - 40.000
- 40.000 - 45.000





COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.9.2017
C(2017) 6730 final

Oggetto: **Aiuti di Stato/Italia (Toscana)**
 SA.47863 (2017/N)
 Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione
 provocati dal lupo (*Canis lupus L.*)

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea ("Commissione") desidera informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del medesimo, ritenendolo compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni illustrate in appresso.

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 27 marzo 2017, protocollata dalla Commissione il giorno successivo, l'Italia ha notificato il regime di aiuti sopraindicato a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (2) Il 24 aprile e il 25 luglio 2017 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni supplementari, a cui le autorità italiane hanno risposto con lettere del 7 luglio e del 24 agosto 2017 rispettivamente. Le autorità italiane hanno fornito informazioni supplementari il 30 e il 31 agosto 2017.

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (3) Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (*Canis lupus L.*)

On. Angelino Alfano
Ministro degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1
IT – 00194 Roma

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgio

2.2. Obiettivo

- (4) A norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio¹, il lupo (*Canis lupus*) figura tra le specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa.
- (5) In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, nonostante l'attuazione di misure di protezione gli attacchi di lupi si sono intensificati sul territorio regionale, con danni che nel 2015 e nel 2016 sono ammontati rispettivamente a 531 000 EUR e 860 000 EUR.
- (6) Tenuto conto dello status di protezione elevata accordato al lupo, gli agricoltori non sono autorizzati ad adottare misure di difesa, né tantomeno a respingere tali animali. A causa di questa particolare situazione, l'obiettivo del regime di aiuto notificato è quello di risarcire i danni alla produzione agricola primaria provocati dal lupo. Il risarcimento del danno permetterebbe una maggiore accettazione sociale della presenza del lupo nelle zone rurali.

2.3. Base giuridica

- (7) Il regime di aiuti notificato ha le seguenti basi giuridiche:
 - Delibera di Giunta regionale n. 42 del 24.1.2017;
 - bozza di decreto dirigenziale "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (*Canis lupus L.*) – Approvazione bando annualità 2017 - 2020".

2.4. Durata

- (8) A decorrere dalla data della decisione della Commissione fino al 31 dicembre 2020.

2.5. Bilancio

- (9) Il bilancio complessivo, finanziato unicamente attraverso risorse regionali, è pari a 2 800 000 EUR; il bilancio annuale ammonta a 700 000 EUR. L'autorità che concede l'aiuto è la Regione Toscana.

2.6. Beneficiari

- (10) I beneficiari sono le PMI agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino, bufalino, suino, equino e asinino.
- (11) Il numero previsto di beneficiari è compreso tra 501 e 1000.
- (12) L'aiuto non sarà concesso alle imprese in difficoltà ai sensi del punto (35.15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020² ("gli orientamenti"), a meno che le difficoltà finanziarie dell'impresa siano dovute a danni provocati dal lupo.

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

² GU C 204 del 1^o 7.2014, pag. 1, modificati dalla comunicazione pubblicata nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, e dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

- (13) L'aiuto non sarà concesso a imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa a un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

2.7. Strumento di aiuto

- (14) Sovvenzione diretta.

2.8. Descrizione del regime di aiuti

- (15) Il regime notificato è volto a indennizzare le aziende zootecniche di cui al paragrafo (10) per i danni diretti e indiretti provocati da attacchi di lupi.
- (16) I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario. Entro 24 ore dall'evento ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, gli allevatori segnalano l'evento predatorio al veterinario dell'ASL, che certifica il danno subito e attesta il nesso di causalità tra il danno e il comportamento dell'animale protetto.
- (17) I beneficiari sono ammissibili all'aiuto soltanto se hanno messo in atto almeno una delle misure di prevenzione stabilite dalle autorità italiane: recinzioni di sicurezza e/o cani da guardiania. A tal fine, entro 24 ore dalla certificazione veterinaria gli allevatori comunicano agli Uffici Territoriali dell'Agricoltura l'evento dannoso, allegando documentazione fotografica delle misure preventive attuate. Gli uffici locali competenti effettuano quindi sopralluoghi presso l'azienda.
- (18) Le domande di aiuto devono essere presentate, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno in cui si è verificato l'evento predatorio, agli Uffici Territoriali dell'Agricoltura della Regione, che ne valutano l'ammissibilità, quantificano il danno e stilano una graduatoria delle domande ammissibili. La graduatoria è quindi trasmessa al settore Gestione Faunistico venatoria, che l'approva. Gli uffici territoriali concedono il contributo, che viene quindi liquidato alle aziende interessate dall'ARTEA (Azienda regionale toscana per le erogazioni in agricoltura).
- (19) I seguenti costi sono ammissibili alle seguenti condizioni:
- (a) danni per animali uccisi, direttamente o morti a seguito delle ferite inferte dal lupo. Tali costi diretti sono risarciti fino a un massimo del 100%. L'indennizzo è calcolato in base al valore di mercato dell'animale. Il valore medio di mercato degli animali registrati nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) si basa sulle tabelle dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), che vengono rivedute ogni tre anni, mentre per gli animali non registrati nella BDN il valore di mercato viene calcolato per analogia;
- (b) costi veterinari segnalati relativi al trattamento di animali feriti. Questi costi indiretti sono risarciti fino a un massimo dell'80% e non possono superare il valore di mercato dell'animale ferito.
- (20) Dall'importo dell'aiuto sono detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno e i rimborsi assicurativi.

- (21) Gli aiuti saranno concessi per i danni subiti dopo il 1° gennaio 2017. Essi saranno versati entro quattro anni dalla data dell'evento che ha provocato il danno.

- (22) L'aiuto previsto dal regime notificato non può essere cumulato con altri aiuti a carattere locale, regionale, nazionale o dell'Unione o con aiuti de minimis a copertura degli stessi costi ammissibili.

2.9. Altri impegni

- (23) L'Italia ha comunicato alla Commissione che, al fine di rispettare l'obbligo di trasparenza, la pubblicazione del regime di aiuti e degli aiuti individuali di importo superiore a 60 000 EUR avverrà tramite la seguente pagina web: <http://aiutidistato.arsia.toscana.it>. L'Italia si è impegnata a garantire che le informazioni siano conservate per almeno 10 anni e siano a disposizione del pubblico senza restrizioni.

3. VALUTAZIONE

3.1. Esistenza dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (24) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (25) Affinché una misura possa qualificarsi come aiuto ai sensi di questa disposizione occorre pertanto che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo e iv) la misura in questione deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed essere atta a incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (26) Il regime di cui trattasi è imputabile allo Stato e finanziato mediante risorse statali (paragrafo (9)) e conferisce un vantaggio ai destinatari in quanto favorisce soltanto talune imprese (paragrafo (10)), rafforzandone la posizione concorrenziale sul mercato. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto di rafforzare la posizione concorrenziale di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti, concedendo a questa un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto nel corso normale della sua attività, indica una possibile distorsione di concorrenza³.
- (27) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia si ritiene che l'aiuto a un'impresa incida sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera in un mercato aperto agli scambi intra-UE⁴. I beneficiari dell'aiuto operano nel settore

³ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, *Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1980:209.

⁴ Si veda in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, *Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1988:391.

paragrafi (20) e (22) risulta che tale condizione è soddisfatta. Dai paragrafi (52) e (53) discende che l'intensità dell'aiuto non supererà il 100% dei costi diretti ammissibili e l'80% dei costi indiretti ammissibili. Risultano pertanto soddisfatte le condizioni del punto (403) degli orientamenti.

- (55) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che le condizioni stabilite nella parte II, sezione 1.2.1.5, degli orientamenti sono soddisfatte.

3.4. Altre condizioni

- (56) La Commissione prende atto del fatto che il risarcimento previsto dal regime di aiuti notificato sarà concesso a imprese in difficoltà solo nei casi in cui le difficoltà finanziarie dell'impresa siano dovute a danni provocati dal lupo (paragrafo (12)). Ciò è in linea con il punto (26) degli orientamenti.
- (57) La Commissione prende atto del fatto che le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (paragrafo (13)) sono escluse da ogni sostegno, in linea con il punto (27) degli orientamenti.
- (58) Conformemente al punto (719) degli orientamenti, la Commissione autorizza unicamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi di aiuto diversi da quelli che beneficiano di un cofinanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del suo regolamento di applicazione non dovrebbero applicarsi per più di sette anni. Dal paragrafo (8) risulta che tale condizione è soddisfatta.
- (59) La Commissione conclude pertanto che il regime di aiuti notificato è conforme alle pertinenti disposizioni degli orientamenti.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ha quindi deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti notificato in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Se parti della presente lettera sono coperte dall'obbligo del segreto professionale a norma della comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato⁶ e non devono essere pubblicate, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica della presente lettera. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera. Se l'Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede non venga pubblicato.